SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

e

2ª (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 13 OTTOBRE 1967

(1ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione SCHIAVONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Estensione ai tenitori clandestini di scommesse delle misure di prevenzione contemplate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » **(1330)** (*D'iniziativa dei deputati De Meo e De Pascalis*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione con modificazioni)** (1):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 12
AJROLDI 4, 5, 6, 9
AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 5, 6, 10
BARTOLOMEI, *relatore* . . . 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11
BERLINGIERI 9
BISORI 4, 5, 7, 10
DE LUCA 5, 6, 9
GIANQUINTO . . . . . *Pag.* 3, 5
KUNTZE 7
MAGLIANO 11
POËT 8

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modificazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ».

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti:

della 1ª Commissione i senatori Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Bisori, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Lessona, Nenni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Petrone, Schiavone, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Zagami è sostituito dal senatore Cassini;

della 2ª Commissione i senatori Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Nicoletti, Pafundi, Pinna, Poët e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Alessi, Angelini Armando, Conti, Lami Starnuti, Pace e Sailis sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Zannini, Di Rocco, Cornaggia Medici, Battino Vittorelli, Ferretti e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Meo e De Pascalis: « Estensione ai tenitori clandestini di scommesse delle misure di prevenzione contemplate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » (1330) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Meo e De Pascalis: « Estensione ai tenitori clandestini di scommesse delle misure di prevenzione contemplate dalla legge 27 dicembre 1956, numero 1423 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi sanno, questo disegno di legge, assegnato originariamente in sede deliberante alla 1ª Commissione, è stato poi, su richiesta unanime di detta Commissione, deferito all'esame e alla votazione delle Commissioni riunite 1ª e 2ª.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 si applicano anche nei confronti di coloro che esercitano abusivamente scommesse nelle corse.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Ho già avuto occasione di fare una prima relazione ai membri della 1ª Commissione ed ora mi permetto di ripeterla sinteticamente per introdurre il dibattito a Commissioni riunite.

Come è noto, ai margini dei campi di corse fiorisce il gioco della scommessa, che rappresenta un'attività piuttosto consistente. L'aspetto più importante di tale fenomeno è che esso favorisce e crea il terreno più adatto per il ricatto e per la sua organizzazione delittuosa: quanto maggiori sono gli interessi finanziari che si sviluppano intorno alle scommesse tanto maggiori sono gli incentivi e le possibilità di corruzione.

La esistenza di organizzazioni del genere, oltre a rappresentare una minaccia per i frequentatori dei campi di corse, arriva anche a compromettere la regolarità stessa delle corse, ed il valore della competizione sportiva. Episodi di questo tipo si hanno non tanto in Italia, dove ancora questo fenomeno non ha assunto certe dimensioni e certi aspetti, quanto in altri Paesi europei ed extraeuropei.

Per quanto concerne il nostro Paese, la gestione delle scommesse in questo settore fu affidata in monopolio, con legge 24 marzo 1942, n. 315, all'UNIRE — Unione nazionale incremento razze equine —. L'UNIRE è un Ente di diritto pubblico che svolge per conto e nell'interesse del Ministero dell'agricoltura e foreste la vigilanza sulle corse dei cavalli.

Con i proventi dell'esercizio delle scommesse l'UNIRE deve provvedere al finanziamento dei premi per le corse, alle spese per l'esercizio degli impianti dei totalizzatori, alle spese di gestione degli ippodromi, al pagamento allo Stato di una certa percentuale sulle scommesse effettuate, all'incremento dell'allevamento dei puro sangue trottatori e da sella, nonchè all'erogazione di fondi per lo sviluppo del settore. Praticamente questa attività si riassume nell'erogazione di circa 10 miliardi per quanto riguarda i premi per le corse e i contributi per l'allevamento.

Nel complesso tale attività dà lavoro a circa 50 mila dipendenti e, indirettamente, dà anche un certo vantaggio ai comuni non soltanto perchè una percentuale delle scommesse riscosse dall'Erario viene restituita a tali Enti, ma anche perchè il miglioramento delle attrezzature ippiche e lo stimolo di determinate iniziative, quali ad esempio, ga-

re, concorsi, eccetera, favoriscono l'incentivazione del turismo e dello sviluppo locale.

La somma complessiva che l'Erario ha ricevuto in base a tale attività in questi ultimi anni è stata di circa 6 miliardi.

G I A N Q U I N T O. In quanti anni?

B A R T O L O M E I , *relatore*. Si tratta di una cifra che lo Stato percepisce all'anno.

In sostanza, il controllo in monopolio delle scommesse dovrebbe realizzare i seguenti scopi: evitare il formarsi di associazioni mafiose ai margini dei campi di corse, creare un gettito per l'Erario, favorire lo sviluppo del patrimonio ippico nazionale, delle attrezzature e del loro conseguente impiego, nonche recare un contributo al turismo nelle varie zone.

La legge del 1942, nel delegare all'UNIRE questa funzione, previde all'articolo 4 anche determinate penalità per coloro che esercitano la scommessa al di fuori della legalità, e precisamente l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a duemila lire. Inoltre, poichè l'esercizio delle scommesse sulle gare ippiche è subordinato a licenza di polizia, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, lo scommettitore clandestino può essere colpito anche dalle sanzioni previste da detto articolo, cioè può essere condannato al pagamento di una forte ammenda e all'arresto fino ad un anno.

Nella realtà, però, queste norme non possono essere applicate perchè in questo campo l'attività illecita è difficilmente provabile in quanto — come loro ben sanno — la scommessa in genere viene fatta verbalmente e talvolta è proposta ed accettata addirittura a cenni, per cui raramente si può avere di essa una qualsiasi traccia.

Tuttavia la prova dell'esistenza di questa attività illecita si ha da numerosi fatti. Essi vanno dalle persecuzioni e minacce di cui vengono fatti oggetto gli scommettitori insolventi, alla frequente fraudolenta insolvenza dei tenitori clandestini di scommesse nei confronti degli scommettitori che realizzano forti vincite; dalle risse che da ciò derivano e che comportano grave disturbo e scandalo del pubblico presente nei luoghi ove si svolgono le corse o si accettano le scommesse, agli episodi di corruzione accertata nell'ambito dei fantini e dei gruppi di persone, che gravitano intorno alle scuderie.

Pertanto, per ovviare a questo fenomeno, che in altri Paesi è stato combattuto con misure di prevenzione piuttosto aspre (la legislazione francese, ad esempio, ha previsto per un certo periodo di tempo l'affissione della fotografia degli elementi sospetti all'ingresso dei campi di corsa per avvertire lo scommettitore potenziale di non avvicinarsi a certi individui perchè avrebbero potuto procurargli determinati guai e danni), il disegno di legge in discussione prevede la estensione ai tenitori clandestini di scommesse delle misure di repressione contemplate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il quale dice testualmente:

« Possono essere diffidati dal questore:

1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;

2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;

3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;

4) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso;

5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti ».

E gli articoli seguenti riguardano il divieto di accesso a dati luoghi, il confino di po-

lizia e si arriva fino alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Con questo provvedimento, quindi, si vorrebbe raggiungere lo scopo in prima istanza di evitare che gli abituali scommettitori clandestini possano avere libero accesso nei campi di corsa ove si esercita la scommessa in monopolio, salvi, evidentemente, provvedimenti più pesanti, per i casi più gravi.

Se non ricordo male, nella precedente discussione in sede di 1ª Commissione, del 27 aprile 1966, il senatore Bisori propose di realizzare tali obiettivi con la semplice modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, inserendo, dopo il punto 4), un punto 4-*bis* del seguente tenore: « coloro che abitualmente esercitano abusivamente scommesse nelle corse ».

B I S O R I . Invece di aggiungere un punto 4-*bis*, propongo che quelle parole vengano aggiunte al punto 4).

B A R T O L O M E I , *relatore*. Di questo parleremo in sede di discussione dell'articolo unico.

È evidente che qualche riserva possa essere formulata in ordine a questo provvedimento, soprattutto per quanto concerne il problema della libertà personale rispetto alle misure di prevenzione; da un punto di vista pratico, non vedo però quale altro strumento potrebbe essere usato per colpire al suo nascere un'attività delittuosa quale quella di cui ci stiamo occupando, la quale potrebbe assumere aspetti veramente preoccupanti non soltanto per i danni che arreca all'Erario e all'attività che l'UNIRE svolge per lo sviluppo del settore ippico, ma soprattutto per il consolidamento di certe organizzazioni a carattere delittuoso di tipo mafioso e gangesteristico.

Mi permetto, pertanto, di invitare i colleghi delle due Commissioni riunite a voler approvare questo disegno di legge.

A J R O L D I . Signor Presidente, molto brevemente desidero dire che, in linea di massima, sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge in quanto considero opportuna una tutela di questo genere anche in sede di prevenzione. Ciò non soltanto per motivi apprezzabili, come quelli della tutela del buon funzionamento di quel determinato Ente che si occupa dello incremento delle razze equine — motivo, questo, degno di particolare considerazione ma che non è inerente alla sicurezza pubblica —, ma soprattutto per una ragione di carattere generale, cioè per le conseguenze che possono derivare dall'esercizio di questa attività clandestina delle scommesse.

È indubbio, quindi, che il provvedimento in discussione abbia una sua ragione d'essere. Mi sia consentito a questo punto, di fare un rilievo che in coscienza ritengo doveroso esporre. Il senatore Bartolomei molto sinteticamente ma con precisione ci ha ricordato che la legge speciale che riguarda il funzionamento dell'UNIRE stabilisce una sanzione per i cosidetti scommettitori clandestini e cioè l'arresto fino ad un mese e la ammenda fino a lire duemila, oltre alle altre eventuali sanzioni previste pel difetto di autorizzazione di polizia.

Ora, facendo alcuni confronti rilevo che l'articolo 718 del Codice penale prevede per l'esercizio dei giochi d'azzardo l'arresto da tre mesi ad un anno e una ammenda non inferiore a lire 16.000; sono poi previste circostanze aggravanti nel successivo articolo 719. Tutto ciò significa che il legislatore ha considerato di diversa gravità, sia pure sotto profili diversi, l'esercizio dell'una o dell'altra attività: del giuoco d'azzardo e delle scommesse clandestine.

Ora, agli effetti della legge del 1956, numero 1423, non mi sembra che i tenutari di bische clandestine siano nella generalità inclusi in uno dei cinque numeri dell'articolo primo della detta legge. Se eccettuiamo l'esercizio notorio di traffici illeciti e il caso di coloro che si ritenga vivano abitualmente con il provento di delitti, non trovo nessuna altra ipotesi che richiami chiaramente il nostro caso, anche perchè non si parla di contravvenzioni, ma solo di delitti.

Sono d'accordo che il disegno di legge venga approvato, però chiedo: è possibile che il legislatore dimentichi un fenomeno così grave come quello delle bische clandestine, di cui abbiamo avuto clamorosa manifesta-

zione in epoca recente e che sono spesso collegate ad organizzazioni mafiose e pericolose agli effetti della sicurezza e della moralità pubblica?

Desidero, pertanto, proporre un emendamento che estenda la portata della norma in discussione a coloro che tengono bische clandestine.

B I S O R I . Se siamo sostanzialmente d'accordo nel volere che coloro i quali esercitano abusivamente scommesse nelle corse siano colpiti con misure di prevenzione, secondo me non si può dire: « Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 si applicano anche nei confronti di coloro che esercitano abusivamente scommesse nelle corse »; bisogna invece, per buona tecnica legislativa, inserire nel meccanismo dettagliato e chiaro di quell'articolo 1 un inciso che nel luogo più opportuno indichi questi organizzatori abusivi di scommesse nelle corse, così come altri incisi di quel complesso articolo indicano coloro che per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione, coloro che esercitano il contrabbando, eccetera.

In base a questo concetto propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico:

« Il numero 4) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è modificato come segue:

" 4) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso, o infine ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse " ».

G I A N Q U I N T O . Anzitutto devo riconfermare le riserve già manifestate in altra sede sulla legge 27 dicembre 1956, ma davanti a questo problema concreto che sorge ora, mi pare che si debbano fare alcuni rilievi tecnici. Mi oriento secondo l'emendamento del senatore Bisori, sia perchè, dal punto di vista della tecnica, mi pare che integrare l'articolo 1 della legge del 1956 risponda più all'adempimento che si vuole attuare, sia perchè mi pare che la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge così come è, sia sbagliata. Dire « coloro che esercitano abusivamente scommesse » significa riconoscere che commettono reato, e non si può estendere una legge di prevenzione a coloro che commettono reato; la legge di prevenzione si applica solo a coloro che diano sospetto di vivere nel reato. Coloro che esercitano abusivamente scommesse sulle corse, ed è provato che svolgono questa attività, devono essere denunciati al giudice penale per l'applicazione di sanzioni; altrimenti, se il reato non è provato e si vuole applicare la prevenzione, la formula più adatta da usare è quella proposta dal senatore Bisori.

Per questi due motivi sono favorevole all'emendamento del senatore Bisori. Ritengo comunque che se non venisse accolto tale emendamento, la formulazione del provvedimento dovrebbe essere modificata.

A J R O L D I . Preferirei anche io che si aggiungesse al n. 4, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'ipotesi di coloro che appaiono abitualmente dediti all'esercizio di scommesse, ma aggiungerei — come ho già detto — anche coloro che tengono bische clandestine e darei loro la precedenza, in quanto questa è una ipotesi di maggior gravità.

D E L U C A . Anche i tenutari, perchè escluderli?

A J R O L D I . Non vi è dubbio che coloro che esercitano sono anche tenutari.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni di merito, che hanno suggerito ai colleghi deputati De Meo e De Pascalis la proposta di legge che fu unanimemente accolta dalla Camera dei deputati, sono spiegate dalla relazione che accompagna la proposta stessa e sono state illustra-

te oggi, qui, nella vostra sede. Voi, ora, proponete una modifica, direi sostanziale, che, riconosco, è basata su ragioni di fatto e anche di diritto; però penso che, accogliendo una tale modifica, il disegno di legge tornerà alla Camera e si fermerà. Mi permetto, pertanto, insistere perchè il testo sia approvato così come è stato presentato. Ritengo che questa modifica spogli di personalità il provvedimento così come è pervenuto dalla Camera dei deputati; cioè, come norma a parte, norma aggiuntiva, in riferimento alla legge del 1956. Ma questa può essere una osservazione senza valore effettivo. Importante è impedire che il disegno di legge si areni.

La proposta di aggiungere al testo « coloro che sono sospetti di vivere con proventi di bische clandestine », non può trovare in disaccordo il Governo, ma è necessario muoversi con cautela su questa strada. Sappiamo, per informazioni, che si gioca da tutte le parti, ed estendere una norma di questo genere potrebbe significare colpire con le misure preventive un presidente di un circolo nel quale si giochi, e nel quale il gioco non ha niente a che fare con la gestione del circolo stesso, perchè il presidente risponde dell'attività del circolo. Vorrei che rifletteste se non sia meglio affrontare a parte il problema delle bische clandestine, magari invitando il Governo a presentare un disegno di legge in questo senso, in modo che la cosa sia studiata convenientemente. Si deve indubbiamente colpire questa attività illecita con tutte le conseguenze che porta, quale, ad esempio, la coercizione fisica; è noto che tutti coloro che gestiscono queste attività clandestine hanno a disposizione i cosiddetti « gorilla » — termine che abbiamo acquisito dal gangsterismo americano — per evitare agli stessi accettatori, di pagare la posta in gioco, qualora comporti una somma rilevante. Ciò deve essere impedito; ma in relazione a quello che può avvenire in determinati circoli è necessario riflettere, perchè le conseguenze di carattere penalistico o della legge di pubblica sicurezza possono colpire persone estranee.

A J R O L D I . Si parla di bische clandestine, il che è diverso dall'esercizio del gioco d'azzardo, saltuariamente anche in circoli privati.

D E L U C A . Ai circoli privati appartengono solo i soci.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta sempre di una attività proibita dalla legge; la polizia può fare irruzione anche in una casa privata dove si gioca d'azzardo.

È necessario essere cauti: anche questa modifica comporterebbe un riesame da parte della Commissione della Camera e corriamo il pericolo di far peggio per la volontà di fare meglio. Cerchiamo di non far morire questo disegno di legge che può raggiungere lo scopo per il quale è stato creato.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Vorrei osservare, in aggiunta a quanto ha detto testè l'onorevole Sottosegretario, che anch'io avevo inizialmente qualche dubbio in ordine agli emendamenti, perchè temevo che una modifica potesse ritardare il corso del disegno di legge. A seguito però dell'intervento del senatore Gianquinto, ho potuto riflettere e mi sono reso conto che effettivamente, approvando l'articolo unico così com'è stato formulato, si può correre il rischio di rendere nullo il provvedimento, perchè la misura che con questo disegno di legge intendiamo applicare è preventiva; ma quando diciamo che le disposizioni di cui allo articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si applicano anche nei confronti di coloro che esercitano abusivamente scommesse nelle corse, è chiaro che l'esercizio abusivo di questa attività deve essere comprovato, nel qual caso si è soggetti alle sanzioni che sono previste come misura repressiva. Mi sembra, pertanto, che l'emendamento del senatore Bisori abbia un significato e consenta al provvedimento di raggiungere lo scopo per cui è stato presentato.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sotto il profilo giuridico può essere esatto, senatore Gianquinto, quello che

lei dice; però bisogna considerare che nei confronti di coloro che abitualmente e continuativamente esercitano queste attività sono applicate le disposizioni della legge del 1956, che oltre alle conseguenze penali prevedono un insieme di sanzioni che colpiscono l'individuo.

B A R T O L O M E I , *relatore.* Ma siccome l'applicazione di questo articolo è collegata all'esercizio di una certa attività, se non si riesce a provare che l'indiziato esercita questa attività, il provedimento è nullo. Questo è il mio giudizio; non mi pronuncio sulla seconda parte, perchè non ho sufficiente conoscenza della cosa per esprimere un parere.

K U N T Z E . Signor Presidente, io debbo innanzitutto reagire all'osservazione che è stata fatta dall'onorevole Sottosegretario secondo il quale sarebbe pericoloso approvare un emendamento perchè il disegno di legge in tal caso dovrebbe tornare alla Camera dei deputati. Se dovessimo adottare questo principio, contro il quale più volte in Commissione ho avuto occasione di intervenire appoggiato anche da altri colleghi delle varie parti politiche e dovessimo limitarci a passare lo spolverino sul lavoro compiuto dalla Camera dei deputati, io penso che verremmo praticamente ad annullare la nostra funzione.

D'altra parte, non è questo un disegno di legge talmente urgente da far pensare che non seguendo tale criterio corriamo il rischio di pregiudicare tutta l'organizzazione della prevenzione e della giustizia repressiva nel nostro Paese. Si tratta di un provvedimento che indubbiamente può avere la sua importanza, come tanti altri sottoposti al nostro esame; a mio avviso, però, nulla dovrebbe impedirci di fare le nostre osservazioni e di introdurre anche gli emendamenti che riterremo necessari.

Io dichiaro — e quello che dico valga anche come dichiarazione di voto — che sono pienamente favorevole all'emendamento presentato dal senatore Bisori perchè mi sembra che sotto il profilo della tecnica legislativa non si possa dire — come sta scritto nell'articolo unico del presente disegno di legge — che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in quanto l'articolo 1 di quella legge richiama i successivi e ciò potrebbe determinare gravi dubbi di interpretazione. Infatti, si dovrebbe innanzitutto stabilire se ci si deve soffermare all'articolo 1 e quindi soltanto a quei poteri di diffida che sono esercitati dal questore oppure, qualora ci fosse la violazione della diffida, procedere anche all'applicazione delle sanzioni che sono previste dalle altre norme. Certamente, da un punto di vista lessicale il disegno di legge di cui discutiamo è un « mostricciattolo » giuridico e penso che apportarvi delle correzioni sia da parte nostra non solo un diritto ma anche un dovere.

Debbo dire peraltro di essere anche pienamente favorevole all'emendamento proposto dal senatore Ajroldi, in quanto ritengo che, per il modo in cui esso è formulato, quelle perplessità e quei dubbi che sono affiorati nella dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario non possano sussistere. Se non ricordo male, infatti, nell'emendamento del senatore Ajroldi si dice che possono essere sottoposti a queste misure di prevenzione anche coloro i quali con il loro comportamento diano il fondato sospetto di trarre i mezzi di sostentamento da una certa attività. Ora, per quanto concerne il caso del circolo, non si vede perchè, se si gioca d'azzardo, il circolo non debba essere colpito come le altre bische clandestine; non è concepibile che il presidente del circolo, cioè la persona fisica, viva dei proventi di quel gioco d'azzardo che si svolge nel circolo da lui presieduto. Quindi mi sembra che i dubbi dell'onorevole Sottosegretario su questa materia debbano essere superati proprio in virtù della dizione che è stata adottata nell'emendamento e che giudico abbastanza chiara.

Per concludere, signor Presidente, io dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Bisori e della proposta del senatore Ajroldi.

B I S O R I . Concordo con i colleghi i quali sostanzialmente hanno affermato che

il disegno di legge dovrà necessariamente tornare alla Camera dei deputati perchè, nella formulazione attuale, risulta praticamente inapplicabile.

Esso dice infatti: « Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si applicano anche nei confronti... », Ora l'articolo 1 così richiamato concerne fatti diversi e, agli effetti della prova, ha esigenze diverse. Così, per esempio, il punto 2 riguarda coloro che « abitualmente e notoriamente » eccetera; il punto 3 « coloro che per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che... » eccetera; il punto 4 « coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti » eccetera. Non ha senso, quindi, il richiamare globalmente « le disposizioni di cui all'articolo 1 » eccetera; quale di esse, che son diverse, sarebbe in tal caso da applicare, agli effetti della prova? Poichè la nuova legge vuol riferirsi ad un meccanismo segmentato, deve precisare qual'è il segmento a cui si vuol concretamente attaccare.

Non basta. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, dovrebbero, secondo la formulazione adottata dalla Camera dei deputati, venir applicate nei confronti di coloro che abusivamente esercitano scommesse nelle corse. Sarebbe però grave che quelle disposizioni si dovessero applicare nei confronti di chi avesse esercitata, magari, una sola volta quell'attività. L'aggiunta dell'avverbio « abitualmente » mi pare necessaria, per ragioni di equità.

Insisto quindi nel mio emendamento, dolente di non incontrare il consenso dell'onorevole Sottosegretario. Credo che, se verrà approvato il mio emendamento, la Camera dei deputati agevolmente e rapidamente si convincerà che esso merita anche la sua approvazione.

Insisto d'altra parte nell'affermare che, qualora noi approvassimo il disegno di legge nella formulazione attuale, esso rimarrebbe inoperante, come ha osservato il senatore Gianquinto. Quando un questore dicesse ad un tizio: « la diffido perchè lei esercita abusivamente scommesse nelle corse » quel tizio potrebbe rispondergli: « lei mi attribuisce un reato: se è convinto che io l'abbia commesso, deve denunciarmi perchè io sia giudicato; ma non può pretendere invece, per quel reato, di diffidarmi ».

Concludo: se vogliamo che la nuova norma abbia concreta applicazione bisogna, per raggiunger l'obiettivo, creare un congegno idoneo. Quello che la Camera ci ha mandato non lo è.

P O Ë T . Signor Presidene, per quanto riguarda l'estensione della norma anche ai tenutari di bische clandestine, noi saremmo d'accordo nella sostanza, ma non possiamo non convenire con le giuste osservazioni fatte dal rappresentante del Governo nel senso che il problema dovrebbe essere studiato e approfondito e che sarebbe, pertanto, opportuno contenere la materia nei limiti in cui ci è stata presentata.

Per ciò che attiene al disegno di legge in sè e per sè, pure riconoscendo che il ritorno alla Camera comporterà una perdita di tempo, riteniamo tuttavia che questo non sia un argomento determinante e che dobbiamo fare il nostro sforzo per migliorare il testo del provvedimento, ove questo ci appaia imperfetto. Ora la formulazione attuale presenta, a nostro avviso, due inconvenienti. Il primo è quello rilevato dal senatore Gianquinto e cioè il fatto che si parla di applicazione nei confronti di coloro che esercitano abusivamente scommesse nelle corse; secondo lo spirito del provvedimento, la norma dovrebbe operare invece nei confronti di coloro che siano sospetti di esercitare questa attività. perchè siamo nel campo della prevenzione. L'altro inconveniente consiste nell'avere usato la dizione « Le disposizioni di cui all'articolo 1 della delle 27 dicembre 1956, n. 1423 »; quanto meno si sarebbe dovuto dire « Le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 », perchè diversamente l'interprete potrebbe pensare che le misure di sicurezza sono limitate alla diffida, le altre essendo ininfluenti in quanto previste negli articoli della legge n. 1423 succesivi all'articolo 1.

Il disegno di legge, quindi, dovrebbe comunque tornare alla Camera dei deputati e questo ci induce ad esprimere con tutta tranquillità il nostro voto favorevole allo emendamento Bisori.

B E R L I N G I E R I , Onorevoli colleghi, io non mi illudo di dire delle cose nuove, ma ritengo che sia utile che vengano ribaditi in maniera più chiara e più aperta alcuni concetti che sono stati già espressi.

Muovo da un'osservazione che mi sembra di sostanza legislativa più che di tecnica legislativa. L'articolo unico del disegno di legge al nostro esame riguarda le persone che esercitano abusivamente scommesse nelle corse, cioè che abbiano già commesso l'abuso di questo esercizio. Ora, colui che abbia già esercitato o che esercita, non merita più una sanzione preventiva, ma una sanzione repressiva; quindi il richiamo dell'articolo 1 della legge del 1956, se vogliamo tenere ferma la formulazione approvata dalla Camera dei deputati, è quanto mai opportuno, perchè il titolo di quella legge parla di misure di prevenzione e tanto l'articolo 1 quanto l'articolo 2 della stessa legge ribadiscono: « coloro che per il loro comportamento siano ritenuti... ». In altri termini, si fa riferimento ad un comportamento, cioè ad un atteggiamento, non manifesto, ma che dia il sospetto che determinate persone esercitino una certa attività; ancora non si è raggiunta la piena prova dell'esercizio, ma si è nella fase del presupposto o della prevenzione e perciò il questore ha il diritto di diffidare al fine di prevenire. Ma che cosa previene se una persona ha già esercitato abusivamente scommesse nelle corse? In questo caso la dovrà punire, cioè dovrà ricorrere ad una sanzione repressiva e non più ad una sanzione di carattere esclusivamente preventivo secondo lo spirito informatore della legge del 1956.

Mi sembra che, sulla base di queste mie modeste considerazioni, che poi non sono di carattere formale e neppure tecnico, ma di carattere sostanziale, i casi siano due: o vogliamo ritenere ferma la repressione per coloro che esercitano abusivamente scommesse nelle corse ed allora dovremo ricorrere ad un altro disegno di legge; oppure, se vogliamo prevenire e riferirci ad un comportamento che non ha avuto ancora la sua « esplosione » nell'esercizio effettivo, dobbiamo contenere lo spirito ed anche la formulazione del disegno di legge nei limiti di quel comportamento che costituisce una presunzione dell'esercizio di un'attività illecita che si deve prevenire.

Mi sembra pertanto che l'aggancio che ha fatto con molta perspicacia il senatore Bisori, al quale si è unito anche il senatore Ajroldi, trovi una giustificazione logica, animata dallo stesso spirito informatore della prevenzione.

Mi pare dunque che si debba dire più correttamente « ovvero infine anche a coloro che siano dediti... ».

Non esistono evidentemente altre alternative: o accettare l'emendamento o altrimenti — per logica stringente — non approvare il disegno di legge nel testo che è stato sottoposto alla nostra attenzione.

D E L U C A . Mi dichiaro d'accordo con il senatore Ajroldi il quale mette sullo stesso piano, dal punto di vista preventivo e dal punto di vista repressivo, lo scommettitore alle corse e colui che esercita una bisca clandestina.

Comprendo perfettamente peraltro anche le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Sottosegretario di Stato. Ritengo quindi che la materia debbe essere ulteriormente approfondita e studiata.

A J R O L D I . Non tratto il primo argomento perchè mi pare che sia stato affrontato e discusso in modo diffuso: in proposito peraltro credo anche io che le uniche soluzioni possibili siano quelle di approvare l'emendamento presentato dal senatore Bisori o di respingere il disegno di legge che, così come è formulato, è carente sotto tutti i profili.

Mi pare peraltro che la preoccupazione manifestata dall'onorevole Sottosegretario di Stato di fatto non esista: infatti, la legge del 1956 non si applica, con quella dizione generica, al giuoco d'azzardo anche perchè i circoli privati — è necessario tenerlo presente — non sono di per sè intrinsecamente delle case da gioco, ma dei circoli che hanno come preminente scopo l'esercizio di altre attività e che, in occasione di quella ospitalità che offrono ai loro soci, talvolta tollerano il gioco d'azzardo. Ora, l'emendamento da me proposto vuole invece colpire

quella attività che è analoga all'attività esercitata nelle scommesse alle corse. Poichè l'esercizio di bische clandestine è molto più grave dell'esercizio di scommesse abusive, perchè è molto più esteso, mi pare che non si possa varare — per un motivo di coscienza legislativa — un disegno di legge di questo tipo trascurando un fenomeno come questo che porta a conseguenze tanto pericolose.

L'emendamento che ho preannunciato, e che ora presento, si inserisce nel testo suggerito dal collega Bisori e tende ad aggiungere in esso dopo le parole: « dolosamente l'uso » le altre: « o a gestire abitualmente bische clandestine ».

B A R T O L O M E I , *relatore*. Sostanzialmente non ho niente da aggiungere alla discussione che si è svolta. La mia relazione aveva additato una certa situazione molto grave e l'opportunità di ricorrere alle norme della prevenzione per stroncare sul nascere un fenomeno che può assumere aspetti veramente pericolosi non soltanto sotto il profilo fiscale, ma soprattutto su quello sociale e morale.

Mi pare peraltro che su questo punto la Commissione abbia manifestato unanimità di consensi. Le discussioni che sono intervenute in seguito sono essenzialmente di carattere tecnico; in particolar modo le argomentazioni addotte dal senatore Bisori a sostegno del suo emendamento sono sostanziali. Credo pertanto che, arrivati a questo punto, non faremmo un atto positivo se approvassimo il disegno di legge così come è.

Per quanto si riferisce invece all'emendamento presentato dal senatore Ajroldi, debbo dire che condivido in pieno la sostanza delle preoccupazioni dall'onorevole collega manifestate, ma non so se l'allargamento della materia in questa sede possa favorire o meno lo scopo più limitato, ma sempre sostanziale, che il disegno di legge inizialmente si poneva.

Dalla relazione che lo accompagna risulta infatti molto chiaramente come l'attenzione dei presentatori dello stesso fosse soprattutto orientata verso il fenomeno delle scommesse abusive nel campo delle corse, mentre evidentemente l'emendamento del senatore Ajroldi comporta un'estensione ad un settore che, pur avendo bisogno senz'altro di essere disciplinato, non so quanto sia producente considerare in questa sede. Un simile allargamento infatti, introdotto al limite della legislatura potrebbe intanto farci perdere anche quei pochi vantaggi che indubbiamente si avranno dall'approvazione del disegno di legge nei limiti originari.

Pertanto, pur riaffermando la mia completa adesione al principio sostanziale sostenuto dall'emendamento del senatore Ajroldi, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'opportunità politica e pratica del suo accoglimento.

B I S O R I . Il legislatore, a mio avviso, non può usare due pesi e due misure: non può preoccuparsi delle scommesse abusive nelle corse e chiudere gli occhi sull'esercizio delle bische clandestine. Pertanto, chiamato ad approvare un provvedimento relativo alle scommesse sulle corse si trova — per connessione logica e, quindi, per dovere di coscienza — a dover portare la sua attenzione anche sulle bische clandestine. Per quanto mi riguarda, quindi, voterò a favore dell'emendamento del senatore Ajroldi.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei replicare al senatore Kuntze, senza alcuno spirito polemico, facendo presente che le osservazioni, da me fatte in precedenza, non volevano affatto significare che il Senato non abbia la facoltà o meglio il diritto di modificare un disegno di legge che viene dalla Camera dei deputati, anche se è stato approvato all'unanimità in quel ramo del Parlamento: faccio a riguardo rilevare che le stesse osservazioni noi facciamo agli onorevoli deputati quando ci troviamo in presenza di un disegno di legge approvato all'unanimità dal Senato. Le mie osservazioni, però, riguardavano soprattutto l'aspetto terminale della legislatura, nel senso che il fatto di trovarci allo scorcio della stessa potrebbe rendere as-

sai incerta l'approvazione definitiva del provvedimento in esame.

Per quanto si riferisce, poi, all'emendamento presentato dal senatore Ajroldi, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che forse sarebbe opportuno uno studio più approfondito ed accurato della materia che è ci è stata offerta. Vorrei, pertanto, che questo emendamento non venisse inserito nel provvedimento in discussione proprio per dar modo al Governo di studiare convenientemente il problema e predisporre, se del caso, un apposito disegno di legge.

In ordine all'osservazione del senatore Poèt, secondo cui il disegno di legge andrebbe comunque riveduto nella sua formulazione, vi è da rilevare che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è applicabile anche agli altri casi previsti, non in quanto articolo 1, ma in quanto comprende la lettera *a*), la lettera *b*), la lettera *c*) eccetera, cioè tutto un insieme di casi. Peraltro, l'emendamento del senatore Bisori pare anche a me opportuno: ritengo del resto che siamo tutti qui per ascoltare suggerimenti ed accogliere eventualmente tutto ciò che possa maggiormente servire al perfezionamento di un provvedimento.

Non sono affatto contrario a che l'emendamento venga accolto, tenendo però conto delle osservazioni da me fatte in precedenza. Il mio timore, ripeto, è che il disegno di legge — qualora venga modificato — non potrà completare il suo *iter* nel corso della presente legislatura; ma desidero risulti chiaro che il Governo si rimetterà al volere sovrano della Commissione.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Mi sia permessa qualche ulteriore considerazione.

Il senatore Ajroldi, illustrando il suo emendamento, ci ha posto di fronte ad un problema di coscienza: se dobbiamo colpire un settore, — egli ha detto — colpiamo allora tutta l'area in cui questi illeciti possono verificarsi.

Ma siamo ben sicuri, collega Ajroldi, che con la sua proposta si raggiunga effettivamente questo scopo? Nel disegno di legge si parla di « scommesse fatte alle corse » in quanto danno origine alle infrazioni di legge e al fenomeno sociale del quale prima ci occupavamo. Non è la scommessa in sè, un illecito. Lo è quando avviene in un certo modo e provoca determinate conseguenze. Ed allora, mi domando, abbiamo con l'inclusione dei gestori di bische clandestine esaurito veramente tutto l'arco di queste possibilità di illecito? Abbiamo, restando nell'ambito delle bische, individuato gli strumenti più idonei di prevenzione?

Non mi sentirei di rispondere a tale domanda con assoluta certezza, e proprio per questa ragione ho alcune perplessità circa l'estensione proposta dal senatore Ajroldi. Approvando le norme in esame, a mio avviso, possiamo intanto combattere gli inconvenienti lamentati dai presentatori del provvedimento. Potremmo nel contempo invitare il Governo, magari mediante un ordine del giorno, a voler considerare globalmente il problema in tutti i settori in cui può verificarsi, e questo non per abdicare a funzioni che sono nostre, ma perchè queste possano più efficacemente esercitarsi, senza improvvisazioni, negli elementi che l'esperienza stessa degli organi dello Stato può, per la sua parte, fornirci.

M A G L I A N O . Senza ripetere quanto è stato egregiamente detto da altri colleghi intervenuti nel dibattito dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dal senatore Bisori e contro quello presentato dal senatore Ajroldi pur aderendo pienamente alle finalità che l'hanno ispirato. Ritengo infatti che l'argomento del quale ci stiamo occupando sia limitato al solo settore delle corse, ed estendere il disegno di legge a tutti i casi di violazione e di immoralità connessi o similari senza avere approfondito la questione mi sembra inopportuno.

L'emendamento Ajroldi ha dunque bisogno di una maggiore indagine e di una preparazione più vasta da parte nostra; per tale ragione, concordo con la proposta del relatore circa la formulazione di un ordine del giorno con il quale invitare il Governo a voler considerare tutto il problema per poi presentare al Parlamento un organico disegno di legge in materia.

Ma per il momento, ripeto, sono favorevole all'approvazione del provvedimento con l'emendamento proposto dal collega Bisori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do ora nuovamente lettura dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico del disegno di legge risultante dalla proposta del senatore Bisori integrata con l'emendamento del senatore Ajroldi:

Articolo unico.

Il numero 4) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« 4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso, o a gestire abitualmente bische clandestine, o infine ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse ».

B A R T O L O M E I , *relatore*. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento testè letto.

(*È approvato*).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Modificazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura nel testo modificato.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari